

Codice A1814B

D.D. 18 marzo 2026, n. 482

Autorizzazione idraulica n° 1948 (rinnovo) per sistemazione dell'impalcato del ponte sul Torrente Tinella al km 3+942 in Comune di Calosso (AT). Richiedente: Provincia di Asti, Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori.



ATTO DD 482/A1814B/2026

DEL 18/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1948 (rinnovo) per sistemazione dell'impalcato del ponte sul Torrente Tinella al km 3+942 in Comune di Calosso (AT). Richiedente: Provincia di Asti, Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori.

Con nota n° 2481 del 05/02/2025 inviata via PEC (ns. prot. n° 5802/A1814B del 06/02/2025) la Provincia di Asti – Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità, con sede in Piazza Alfieri n° 33 – 14100, Asti - Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056 ha presentato la domanda di concessione demaniale (e contestuale autorizzazione idraulica) per sistemazione dell'impalcato del ponte su rio Tinella nel Comune di Calosso (AT), Strada Provinciale n° 23/B diramazione per Castiglione Tinella al Km 3+942, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Con Determinazione Dirigenziale n° 360/A1814B/2025 del 25/02/2025 veniva rilasciata concessione demaniale per il ponte summenzionato (e la contestuale Autorizzazione Idraulica n° 1908).

Con nota n° 5049 in data 09/03/2026, inviata via PEC (ns. prot. n° 11881/A1814B del 09/03/2026), la Provincia di Asti, Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori richiedeva il rinnovo dell'Autorizzazione Idraulica (scaduta il 25/02/2026) in quanto segnalava che, pur avendo affidato, con propria Determinazione Dirigenziale n° 3314 del 18/12/2025, i lavori alla ditta Rossello Costruzioni S.r.l. di Neive, causa la stagione invernale, non si è proceduto con la consegna degli stessi che ora è prevista entro la metà del mese di aprile 2026.

L'intervento richiesto riguardava le opere di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tinella sulla Strada Provinciale n° 23/B al km 3+942. L'opera in oggetto è un ponte in muratura costituito da tre archi, di cui due laterali circolari, di diametro pari a 2,50 m ed un arco ribassato centrale di luce pari a 8,00 m con una lunghezza complessiva del ponte pari a 24,20 m mentre la carreggiata stradale presenta una larghezza di 6,30 m. Si prevedono i seguenti interventi per il risanamento conservativo e il rinforzo strutturale che comporteranno la chiusura della strada per il periodo di durata dei lavori: rimozione guard-rail esistente; demolizione della soletta in calcestruzzo; rinforzo dell'estradosso dell'arco in muratura mediante cappa in calcestruzzo armato dello spessore di 10 cm opportunamente ancorata allo stesso a mezzo di ancoraggi chimici con

ganci di barre in acciaio; realizzazione di tre travi all'estradosso dell'arco in muratura, due agli appoggi ed una in calotta, trasversali all'impalcato di dimensione 40 x 25 cm; controparete in cemento armato di spessore 25 cm collegata ai muri andatori esistenti tramite spinottature; riempimento della parte svuotata con misto cementato; realizzazione di soletta dell'impalcato in c.a. dello spessore di 25 cm, con adeguamento cordoli per installazione nuove barriere stradali H2 BP; a completamento dei rinforzi strutturali è previsto recupero dell'intradosso e dei fianchi delle arcate con iniezioni di malte in intradosso e su lato esterno e recupero dei muri andatori con tecnica scuci-cuci. Il nuovo impalcato è previsto con soletta piena in cemento armato dello spessore di 25 cm e larghezza 7,00 m con due cordoli rialzati di larghezza 50 cm per l'installazione di guard-rail H2 bordo ponte. A completamento degli interventi saranno realizzate quattro scogliere di protezione spondale e delle spalle del ponte sia a monte che a valle dello stesso. Le scogliere saranno costituite in massi di cava intasate in calcestruzzo e presenteranno un'altezza in elevazione di 2,00 m, una larghezza superiore di 1,00 m, una larghezza di fondazione pari ad 1,45 m ed uno spessore in fondazione pari a 0,70 m. Alla base della fondazione è previsto uno spessore di magrone pari a 15 cm.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Tinella iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 29, è necessario preventivamente procedere al rilascio della concessione demaniale e della relativa autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie".

Sono stati esaminati gli elaborati progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica) già presentati per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica n° 1908 (e non variati) costituiti da Relazione Generale, Relazione idrologico-idraulica, Planimetria ponte, Planimetria e sezioni trasversali, Planimetria su piano fluviale, Planimetria catastale, Planimetria generale, Sezioni idrauliche, Sezioni ponte stilati dallo studio I.G. Ingegneria Geotecnica s.r.l. nella persona dell'ing. Giulio De Panfilis, con sede in corso Montevicchio n° 50, 10100 – Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Con Deliberazione del Presidente n° 72, in data 28 novembre 2024 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014, con nota prot. n° 12648/A1814B del 12/03/2026 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un Ente Locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

In data 16 marzo 2026 stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del Torrente Tinella e, comunque, ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risvoltate ed

idoneamente immorsate nella sponda naturale;

- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo; - le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.

Le opere in oggetto non sono soggette alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di “opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”.

Si da atto che per l'attuazione dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n° 10/R approvato con D.P.G.R. del 16/12/2022 e della tabella di cui all'allegato A (tabella canoni) prevista dalla Legge Regionale n° 19/2018, non occorre formalizzare un atto di concessione e non deve essere corrisposto alcun canone, nè spese d'istruttoria, fermo restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito riportati. Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie”*.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 *“Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n° 1-3361”*, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto del 25/07/1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/1998;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44 del 26/04/2000;
- la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;
- le norme tecniche di attuazione del P.A.I. approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 " Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti la nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7) dell'Allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- Il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022.;

determina

di autorizzare (rinnovo), ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*”, la Provincia di Asti, Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori con sede in in Piazza Alfieri n° 33, 14100 – Asti (AT), Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056, ad eseguire le opere indicate ed illustrate nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l’intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b) il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d) durante la costruzione dell’opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- e) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- f) l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- g) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- h) il concessionario deve comunicare a questo Settore l’inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- i) i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di **anni 1 (uno)**, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- j) i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- k) il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l) al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- m) resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- n) la Provincia di Asti è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuta a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'inizio (con almeno 7 giorni di anticipo) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- p) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- q) gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- r) dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- s) ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
- t) il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle

sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);

- nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'articolo 37, comma 2, punto b del del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'articolo 37 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33- 5174 del 12/06/2017;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa